

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/933 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022

Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Tre articoli condizionati insieme per la vendita al minuto comprendenti:</p> <p>a) un indumento a maglia senza maniche (cosiddetto gilet da corsa) (93 % fibre sintetiche e 7 % elastan) che copre la parte superiore del corpo fino alla vita. La parte anteriore è dotata di una scollatura a V e si apre completamente con una chiusura lampo, senza alcuna chiusura sovrapposta. Sulla parte anteriore l'indumento presenta due tasche rettangolari aperte a livello del petto di circa 19 cm × 8 cm e due tasche rettangolari aperte a livello della vita di circa 12 cm × 14 cm.</p> <p>Sulla parte posteriore è presente una tasca con cinghie di gomma destinate a fissare, ad esempio, dei bastoncini da trekking pieghevoli.</p> <p>b) due borracce morbide in poliuretano, a fondo piatto, di capacità di 500 ml ciascuna, munite di coperchio di plastica con beccuccio estraibile, da alloggiare nelle tasche presenti sulla parte anteriore a livello del petto.</p> <p>Cfr. le immagini *</p>	<p>6110 30 99</p>	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI).</p> <p>I tre articoli presentati insieme costituiscono tre articoli distinti. Non si tratta di prodotti composti, in quanto congiuntamente non formano un insieme che di norma non sarebbe messo in vendita in parti separate. Non si tratta di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della RGI 3 b), in quanto tali articoli non sono presentati insieme per soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere un'attività specifica, soprattutto perché il design delle tasche non ne limita l'uso al trasporto di prodotti specifici per esigenze o attività particolari. Questi articoli sono articoli singoli che possono essere utilizzati indipendentemente l'uno dall'altro. Le attività di indossare un indumento e di bere sono diverse e non soddisfano lo stesso specifico bisogno (l'indumento copre la parte superiore del corpo e le borracce servono per bere).</p> <p>Se uno o più articoli di un «assortimento» non soddisfano lo stesso specifico bisogno o non sono progettati per svolgere la stessa attività specifica, ognuno di essi deve essere classificato separatamente [cfr. anche le linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, parte B II) 1) (*)].</p> <p>Gli articoli devono pertanto essere classificati separatamente.</p> <p>I singoli articoli, come indicati nella descrizione delle merci, devono essere classificati come segue.</p> <p>a) La classificazione è determinata dalla nota 9, secondo paragrafo, del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 99.</p> <p>In base alle sue caratteristiche oggettive, il gilet è un indumento della voce 6110. Tale voce comprende una categoria di articoli a maglia, concepiti per coprire la parte superiore del corpo (maglioni, pullover, cardigan, gilet e articoli simili) (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6110, primo paragrafo).</p>

	3924 90 00	<p>Gli indumenti compresi in questa voce sono destinati a ricoprire la parte superiore del corpo, con o senza maniche, con qualunque tipo di scollatura, con o senza collo, con o senza tasche. Possono essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale a maglia, comprese le stoffe a maglia leggera o fine, di qualsiasi fibra tessile (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 6110).</p> <p>Il gilet non può essere considerato progettato per l'uno o l'altro sesso. Il gilet deve essere classificato come maglione (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali.</p> <p>b) La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00.</p> <p>Le borracce devono essere classificate come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche.</p>
--	------------	--

(¹) GU C 105 dell'11.4.2013, pag. 1.

* Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

